



FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO GIUSTIZIA SPORTIVA

COMUNICATO UFFICIALE N. 11

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Il giorno 17 dicembre 2015, alle ore 14.30, si è riunita, nei locali della Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio, la Corte Sportiva di Appello Federale, composta dai Signori:

Avv. Augusto Di MARZIANTONIO- Presidente
Avv. Rocco QUARTUCCIO - Componente
Avv. Gianluca SIMEONI - Componente

Per decidere in ordine al ricorso presentato dalla Società ASD Quanta Sport Village avverso il provvedimento del Giudice Unico Nazionale Hockey in Line C.U.n. 22 del 14/12/2015;

E' presente il Sig. Riki Tessari VicePresidente della Società ASD Quanta Sport Village, il quale si riporta integralmente al ricorso ed insiste nelle richieste ivi contenute.

La Corte Sportiva di Appello si aggiorna al 22/12/2015 alle ore 13.30

FATTO

Con provvedimento del 17/12/2015 la società ASD Quanta Sport Village proponeva ricorso avverso il GUN n. 22 del 14/12/2015, con il quale veniva irrogata alla ricorrente la perdita delle gare con il risultato acquisito sul campo dal 17/18 ottobre 2015 disputate in Coppa FIHP, rispettivamente con Sport Leale Monleale e con la Mammuth Roma nonché della gara del 31 ottobre 2015 di Super Coppa disputata con la Cittadella. Veniva altresì comminata la perdita con il punteggio di 0-5 delle gare A1 del 10/10/2015 con CUS Verona, del 3/10/2015 contro Polet Trieste, del 24/10/2015 contro Pol. Molinese, del 7/11/2015 contro Ghost Padova, del 14/11/2015 contro Diavoli Vicenza del 21/11/2015 contro Sport Leale Monleale, in quanto la ASD Quanta aveva utilizzato in dette gare il tesserato Juraj Franko in posizione irregolare, dovendo lo stesso scontare ancora una giornata della squalifica comminatagli in occasione delle finali nazionali Under 20 del 27/5/2015, scontata successivamente nella gara di serie B del 28/11/2015.

Nel ricorso si deduceva la violazione degli artt. 70, punto 3, 50 e 51 del Regolamento Disciplina FIHP in quanto la società non aveva ricevuto dall'Ufficio di Giustizia della



Federazione la comunicazione relativa alla sanzione comminata al proprio giocatore, e ciò in violazione dei diritti di difesa.

Veniva sentito il sig. Riki Tessari nella sua qualità di Vicepresidente della società, il quale insisteva per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.

L'art. 70 del Regolamento prevede che la pronuncia del Giudice Sportivo sia senza indugio comunicata alle parti e pubblicata, in linea con quanto previsto dal precedente art. 60.

Tale ultima disposizione dispone, tuttavia, che il termine per l'impugnazione decorre dal giorno seguente alla pubblicazione.

Dal combinato disposto di tali norme è dato evincere che la pubblicazione della sentenza costituisce una ipotesi di pubblicità legale con relativa presunzione assoluta di conoscenza del provvedimento pubblicato. La comunicazione, pure più volte richiamata dalla normativa esaminata, deve invece intendersi effettuata a scopo meramente informativo, non prevedendo il Regolamento alcun ulteriore effetto.

Ciò in conformità con la precedente decisione di questa Corte in data 28/04/2015.

Quanto detto risulta, altresì, conforme alla analoga disciplina processual-civilistica, salvo specifiche ipotesi in cui l'ordinamento fa discendere effetti diversi, espressamente previsti, dalla comunicazione dell'atto (ad esempio come disposto dall'art. 702 quater cpc in tema di procedimenti sommari).

Il provvedimento n. 126, che ha inflitto al giocatore/allenatore Juraj Franko la sanzione di due giornate di squalifica, deve pertanto intendersi legalmente conosciuto alla data del 27/05/2015 della sua pubblicazione.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 69 e 46 del RGC, di conseguenza, il provvedimento e le sanzioni ivi comminate devono considerarsi corrette ed esenti da censure.

La Corte, considerato che le disposizioni normative richiamate appaiono comunque lacunose e hanno richiesto una complessa interpretazione sistematica, ritiene congrua la restituzione della metà della tassa di reclamo.

P.Q.M.

La C.S.A., rigetta il ricorso promosso dalla Società ASD Quanta Sport Village.

Dispone la restituzione della tassa di reclamo nella misura del cinquanta per cento.

Rma, li 22/12/2015

F.to Avv. Augusto Di Marziantonio

F.to Avv. Gianluca Simeoni

F.to Avv. Rocco Quartuccio